



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
E
COMUNE DI ALTILIA**

Tra

l'**Università Iuav di Venezia**, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore di Iuav prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 14 febbraio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018;

e

il **Comune di Altìlia**, codice fiscale 80005800786 e partita iva 01538610781 rappresentato legalmente da Pasqualino De Rose, nato a Altìlia (Cosenza) il 26 novembre 1950, nella qualità di Sindaco pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 24.01.2018, domiciliato per la carica presso il Comune di Altìlia, in via Convento n. 2, legittimato alla firma del presente atto.

Premesso che

– Iuav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

– Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della composizione architettonica e urbana, restauro, estimo e marketing territoriale, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

Visto

– che luav dispone di competenze scientifiche in materia di composizione architettonica e urbana, restauro, estimo e marketing territoriale;

- che le parti intendono acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dei rapporti fra l'architettura e il territorio, al fine di approfondire la collaborazione sia in termini di ricerca, sia in termini di disseminazione e divulgazione dei risultati e di sperimentazione di forme didattiche innovative;

- che il Comune di Altilia è capofila di un progetto turistico-ricettivo con altri quindici Comuni della Valle del Savuto, con i quali intende sviluppare la conoscenza e la valorizzazione del territorio nelle sue componenti storico-culturali, produttive e sociali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità

luav e il Comune di Altilia riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca dal titolo "Per una valorizzazione turistico-culturale della Valle del Savuto", nell'ambito delle tematiche della ricerca del ClusterLAB di Ateneo "Paesaggi culturali".

Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- lo sviluppo della ricerca attraverso l'analisi e l'interpretazione del territorio come "risorsa" nelle sue componenti naturalistiche, paesaggistiche, insediative, storico-culturali e rurali: particolare attenzione verrà posta alla riscoperta e valorizzazione degli "antichi mestieri", tra i quali l'arte degli scalpellini;
- lo studio del patrimonio storico-architettonico e insediativo - con particolare riguardo ai borghi antichi presenti - attraverso attività di censimento e catalogazione, rilievi plano-altimetrici, indagini stratigrafiche, analisi dello stato di conservazione e delle trasformazioni storiche, valutazione delle attività esistenti e insediabili, individuazione delle modalità di conservazione, riuso e valorizzazione. La ricerca - anche attraverso attività didattiche finalizzate (workshop, laboratori integrati, tesi di laurea) - intende mettere in relazione i caratteri architettonici dei beni culturali con il paesaggio in cui si collocano, come componenti della loro identità;
- la collaborazione alla messa a punto di strategie di cooperazione per lo sviluppo locale, che il Comune di Altilia intenderà promuovere (con la partecipazione a bandi e programmi di interesse regionale, nazionale ed europeo), facendo interagire le politiche di conservazione - insieme a quelle turistiche, agricole, sociali, culturali, e della comunicazione - con le opportunità economiche e di investimento, in funzione di un percorso di marketing territoriale, coinvolgendo e integrando competenze disciplinari specifiche, ma anche istituzioni, enti locali, operatori, al fine di sviluppare un lavoro di ricerca caratterizzato da forti elementi di concretezza e innovazione.

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso specifiche convenzioni retribuite tra l'Università luav di Venezia e il Comune di Altìlia. Le convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza ed alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente accordo. Dalla sottoscrizione del presente atto non deriva alcun onere economico e finanziario a carico di ciascuna parte.

Articolo 4 - Soggetti responsabili

Il Comune di Altìlia individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il Sindaco Pasqualino De Rose, luav individua quali responsabili dell'attuazione del presente accordo i professori Pierluigi Grandinetti e Paolo Faccio.

È compito dei responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I responsabili produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.

Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate dal Comune di Altìlia e da luav, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere

un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa.

Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita dichiarazione di tutte le parti.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 10 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 11 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Luogo, data

Comune di Altilia

Il Sindaco

Pasqualino De Rose

Università Iuav di Venezia

Il Rettore pro tempore

Alberto Ferlenga